



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n. 141 AA
del 20/12/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E LORO CONSORZI, AI SENSI DELL'ART. 5, DELLA LEGGE 381/91, DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 E DELL'ART. 112 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA AFFARI GENERALI PER IL TRIENNIO 2023-2025. CIG N. 9558763CC1.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

VISTI E RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2022 con il quale è stata individuata la sottoscritta Responsabile dell'Area Affari Generali, Economico-Finanziaria e Tecnica;
- la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 10 del 29/06/2022, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;

CONSIDERATO che:

- l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle pietre" intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di soggetti che versano in situazioni di disadattamento sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro;
- detto Ente intende perciò creare delle opportunità di lavoro per persone disoccupate o escluse dal lavoro a causa di una situazione di svantaggio sociale, offrendo loro l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa specificamente finalizzata, nell'ambito di un più complesso intervento di promozione umana, al recupero e reinserimento sociale dei medesimi;

le Cooperative Sociali, riconosciute ai sensi della Legge 8/11/1991 n° 381, “hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento sociale di persone svantaggiate;

- le Cooperative Sociali svolgono la propria azione sociale precipuamente nell'ambito territoriale integrandosi nella rete dei servizi per la riabilitazione dei disabili, dei pazienti psichiatrici, delle persone soggette a dipendenza, delle persone detenute e di altre categorie di utenti a rischio di emarginazione;

- le Amministrazioni Locali e le Cooperative Sociali sono espressione della medesima comunità locale e ad esse compete il dovere di tutelare i soggetti più deboli, potendo quindi coordinare ed integrare la comune azione, salvaguardando le rispettive autonomie e peculiarità istituzionali, promuovendo e avviando interventi a favore delle persone in condizioni di disagio individuale ed emarginazione sociale;

- la legge 381/91 promuove, riconosce e norma significative forme di partenariato tra le Amministrazioni locali e le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1 lett. B) per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa legge (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, detenuti ammessi alle misure alternative);

- per le particolari finalità sociali il modello convenzionale pubblico è considerato di natura 'bivalente', giacché presenta un oggetto che prevede sia la fornitura di beni e servizi, che la creazione di nuove opportunità di lavoro per soggetti svantaggiati riconducibili ad una delle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991: l'oggetto della convenzione, infatti, non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi strumentali, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, prevedendosi proprio in ragione di tale finalità, limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei Contratti per gli appalti sotto soglia;

- l'art. 5, comma 1 della L. 381/1991 stabilisce che “Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”;

- - l'art. 27 comma 4 della L. R. n. 1 del 2008 stabilisce che l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) è condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la stipulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche che operino in ambito regionale;

- a mente dell'art. 7 comma 1 L. R. 36 del 2015 la Regione sostiene le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle persone svantaggiate relativamente all'inserimento lavorativo, nel

rispetto dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché in favore dei soggetti deboli;

RAVVISATA la necessità di assicurare un supporto all'Area Affari generali il triennio 2023-2025 in considerazione dell'esiguo numero di dipendenti in servizio presso l'Ente e tenuto conto dei sempre maggiori adempimenti cui gli uffici devono far fronte;

PRESO ATTO dell'avviso pubblicato ai fini dell'acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata Prot. 2452 del 04/10/2022, pubblicato nella sezione "Bandi di gara" del sito internet istituzionale dell'Unione dei Comuni dal 04/10/2022 al 19/10/2022;

VISTO il Report della procedura Id 160078393 esperita tramite la piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia SINTEL emessa in data 04/10/2022 con scadenza 19/10/2022, relativa all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di supporto area affari generali per il triennio 2023-2025;

VISTO il riepilogo delle istanze di manifestazione di interesse pervenute, elaborato dal sistema regionale SINTEL, ove si evince che sono pervenute n. 1 manifestazioni di interesse;

ATTESO che saranno invitate alla gara le cooperative di cui al riepilogo predetto;

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 con il quale è stato approvato il "Codice dei Contratti pubblici", e smi;

CONSIDERATO che ai sensi del decreto suddetto vengono enunciati fra i principi ispiratori dell'attività contrattuale finalizzata all'affidamento ed all'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità;

VISTO, altresì, l'art. 1 del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, che in particolare ai commi 1 e 2 dispone:

*"1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.** In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza*

indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

***b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati**;*

VISTE le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici*”, aggiornate alla legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

RICHIAMATA la Delibera numero 830 del 21 dicembre 2021 “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022”, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2022) la quale prevede in capo alle Stazioni Appaltanti la corresponsione di un contributo pari ad € 30,00 per ogni appalto il cui importo a base di gara sia compreso fra € 40.000,00 ed € 150.000,00;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è la regolamentazione del Servizio di “supporto all'Area Affari Generali per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'art. 5 comma 1, della legge 381/91”;
- le clausole ritenute essenziali, sono previste nel capitolato speciale d'appalto;

la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, ai sensi dell'art. 5, della Legge 381/91, dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e dell'art. 112 del D.Lgs. N. 50/2016, attraverso lettera d'invito tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel di Aria Spa;

- la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (art. 95 comma 4 lettera b del D. Lgs. n. 50/2016);
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio.

VISTA la documentazione tecnica composta da:

- Lettera di invito con allegati;
- Schema di lettera commerciale;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e smi, in particolare l'art. 183 “Impegno di spesa”;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

VISTI:

- La Legge 381/91;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Sbloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto dell'Unione;
- il Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nonché in evidenza nel sito istituzionale;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto;

D E T E R M I N A

di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

di indire la procedura per l'affidamento dell'appalto del servizio di supporto all'Area Affari generali per il triennio 2023-2025 mediante procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, ai sensi dell'art. 5, della Legge 381/91, dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e dell'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso lettera d'invito tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel di Aria Spa;

di stabilire che la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (art. 95 comma 4 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016), stimato in € 109.941,84 oltre IVA nella misura di legge, riferito all'intera durata contrattuale;

di dare atto che saranno invitate a presentare offerta tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse alla gara, e che l'elenco degli operatori economici, depositato agli atti verrà posto in pubblicazione il giorno successivo alla scadenza del termine per presentare offerte;

di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua ed idonea a giudizio dell'Ente appaltante;

di approvare la documentazione tecnica composta da:

- Lettera di invito con allegati;
- Schema di lettera commerciale

di precisare che è stato acquisito il CIG (Codice Identificativo di gara) n. 9558763CC1 e che la stazione appaltante dovrà provvedere al versamento del relativo contributo;

di impegnare, per economicità in atti, la spesa di 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a titolo di contributo in sede di gara, con imputazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 al codice ed impegno indicati in calce al presente provvedimento, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2025;

di dare atto altresì che è stata accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8 D. Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa;

di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

di pubblicare la presente determinazione, comprensiva di tutta la documentazione inerente l'appalto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio online per 15 gg. consecutivi e sul sito dell'Unione, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti;

di dare atto che il Responsabile del procedimento del presente affidamento è la sottoscritta, la quale dichiara che non sussistono ragioni di astensione per conflitto di interessi;

di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto,
20/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to AVV. CARMEN MODAFFERI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183 comma 7 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 183 comma 7 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
2022 - IP - 112.01	2022	1.02-1.03	€ 30,00

Capo di Ponte, lì 20/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to AVV. CARMEN MODAFFERI